

## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

Parte modificata dal Consiglio di istituto nella seduta del 28 ottobre 2019

### **TITOLO I**

#### **Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni**

##### **Art. 1 NORME GENERALI**

Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici:

- mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
- mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi autorizzati.
- rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari di ingresso e di uscita dall'Istituto;
- tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno dei locali dell'Istituto.

##### **Art. 2 ORARIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

Le attività didattiche si svolgono dalle 8,30 alle 13,30 dal lunedì al sabato; inoltre sono previsti per ogni classe n. 2 rientri settimanali con orario prolungato fino alle 16,30 (per un totale di 34 ore settimanali per il biennio e 35 ore per il triennio).

##### **Art. 3 INGRESSO**

I docenti sono tenuti dal proprio contratto di lavoro a essere in classe 5 (cinque) minuti prima dell'orario di inizio delle attività didattiche, attendendo sulla porta dell'aula assegnata alla classe e vigilando sugli anditi e gli spazi comuni durante l'arrivo degli studenti.

Gli studenti entrano nell'edificio scolastico al suono della prima campanella, alle 8,25 e devono recarsi direttamente nell'aula assegnata senza sostare negli anditi o indugiare nel tragitto.

I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza nell'ingresso e nei passaggi comuni dell'edificio, nonché nelle sue pertinenze. Disposizioni sulla vigilanza verranno emanate ogni anno dal dirigente scolastico per dettagliare e precisare sia i doveri degli studenti che i compiti del personale interessato.

Il suono della seconda campanella avverte dell'inizio delle lezioni.

Considerate le difficoltà oggettive per molti studenti, a causa degli orari dei mezzi pubblici, di poter essere puntuali, si prevede un tempo di ritardo massimo tollerato, sebbene però oggetto di attenta valutazione in sede disciplinare.

Salvo i ritardi degli alunni pendolari autorizzati dal Dirigente con provvedimento generale e annotato sul registro di ogni classe, il ritardo massimo tollerato sull'orario di inizio delle attività didattiche è di 15 minuti. Gli studenti che arrivano oltre questi orari non possono recarsi in classe se

non al suono della seconda ora e sono tenuti ad aspettare nell'area di ingresso vigilata dai collaboratori scolastici, evitando ogni disturbo per le attività scolastiche in corso.

I docenti devono accettare gli studenti se arrivano nei tempi di tolleranza indicati nel comma 6 del presente articolo, annotando nel registro elettronico solo il ritardo di coloro che non sono autorizzati dal provvedimento generale del Dirigente all'entrata in ritardo per ragioni oggettive dovute al trasporto pubblico.

I collaboratori scolastici non devono consentire a chi giunge a scuola dopo il periodo di tolleranza di recarsi nelle aule e devono invitare l'alunno ad attendere l'inizio della seconda ora per poter fare ingresso in classe.

Nel caso l'alunno, disattendendo l'obbligo di aspettare per l'ingresso in aula alla seconda ora, arrivi oltre il limite di tempo tollerato, a prescindere da ogni giustificazione o motivo, deve essere comunque accolto dal docente, ma con contestuale nota disciplinare per il disturbo arrecato alla lezione e per la violazione di questo regolamento.

Periodicamente il coordinatore della classe dovrà verificare la situazione dei ritardi di ciascun alunno e in caso di anomalie segnalarle tempestivamente alla famiglia avvertendo che i ritardi privi di giustificazione plausibile saranno motivo di sanzione disciplinare.

L'ingresso dopo la prima ora può avvenire comunque solo al suono della campana e rappresenta una eccezione. Per i maggiorenni non è ammesso se non dietro presentazione di certificato medico o altro documentato motivo. I minorenni devono essere ammessi anche senza valida e documentata motivazione, ma in tal caso il docente deve annotarlo sul registro elettronico e darne comunicazione tempestiva al coordinatore. Quest'ultimo avviserà la famiglia dell'ingiustificato e grave ritardo, esigendo una valida e documentata giustificazione da produrre il giorno successivo. In mancanza di giustificazione lo studente sarà sanzionato.

#### **Art. 4 USCITA ANTICIPATA RICHIESTA DALLO STUDENTE**

Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. L'uscita anticipata è giustificata solo per documentati motivi straordinari e viene valutata dal docente della classe secondo le regole dei commi seguenti.

Gli studenti maggiorenni possono uscire esibendo al docente di classe la richiesta firmata sul libretto delle giustificazioni; ma nel caso questa richiesta non sia suffragata da documentazione che ne dimostri ragioni inderogabili o gravi motivi oggettivi, il docente lo annota nel registro di classe e potrà essere oggetto di valutazione disciplinare laddove le uscite per generici motivi personali o familiari superino il numero di tre nel corso dell'anno scolastico.

Gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se accompagnati da un genitore o da un adulto delegato per iscritto. Anche in questo caso, se alla richiesta firmata dal genitore non è allegata la documentazione di ragioni inderogabili o gravi motivi, si applica l'ultima parte del comma precedente.

## **Art. 5 USCITA ANTICIPATA PER VARIAZIONE ORARIO DIDATTICO**

Variazioni di orario potranno essere disposte per ragioni organizzative anche nel corso della giornata stessa, qualora non sia possibile predisporre le misure necessarie per coprire le classi i cui docenti siano assenti. I genitori degli alunni minorenni firmeranno una generale e apposita liberatoria per autorizzare queste uscite anticipate e la scuola provvederà ad avvisarli tempestivamente attraverso il servizio sms. E' comunque dovere dei genitori visionare quotidianamente il sito Internet della scuola e soprattutto il registro elettronico della classe dove si annotano le variazioni di orario.

## **Art. 6 USCITE BREVI**

Durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.

Disattendere le istruzioni impartite dal Dirigente o dai docenti relative alla vigilanza e alla sicurezza può mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità costituendo pertanto una grave violazione disciplinare.

## **Art. 7 ASSENZE**

Le assenze si giustificano utilizzando l'apposito cartellino fornito dalla scuola. Si giustifica indicando la motivazione dell'assenza e la firma di un genitore (o di un suo delegato); gli studenti maggiorenni possono giustificare autonomamente. A ricevere la giustificazione è tenuto l'insegnante della prima ora, che provvederà ad annotarla sul registro elettronico.

Le assenze per malattia della durata di almeno cinque giorni consecutivi dovranno essere giustificate con certificato medico.

Per la riammissione in classe dopo le assenze degli alunni si applicano le seguenti norme:

- tutte le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione;
- i docenti, al momento della presentazione del libretto personale, dovranno esigere e verificare la completa e corretta compilazione delle caselle sia in riferimento al motivo dell'assenza, sia all'autenticità della firma dei genitori;
- le assenze per malattia superiori a 5 giorni (compresa la domenica o i giorni festivi) dovranno essere giustificate oltre che nel libretto anche con la presentazione del certificato medico;
- gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe con riserva dal docente della prima ora che ne faranno annotazione nel registro di classe;
- se la giustificazione viene prodotta il secondo giorno, la riserva viene sciolta;
- se la giustificazione non è prodotta entro il terzo giorno non è più accettata e l'assenza resterà ingiustificata con conseguenze sulla valutazione della condotta e sull'applicazione di eventuali deroghe per la validità dell'anno scolastico nel caso di non raggiungimento del 75% di presenze alle lezioni.

Il coordinatore di classe deve rilevare i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; l'evento comporta l'informazione alle famiglie degli studenti minorenni e/o un colloquio con gli studenti maggiorenni.

La scuola comunicherà alle famiglie con varie forme le situazioni di frequenza irregolare. Il libretto delle giustificazioni deve essere custodito con cura dalle famiglie degli allievi. In caso eccezionale di smarrimento lo stesso verrà duplicato dietro il versamento di 5 Euro.

#### **Art. 7 ALUNNI PENDOLARI**

Con provvedimento generale del Dirigente all'inizio dell'anno scolastico, gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, saranno essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all'ingresso e all'uscita in deroga rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 del presente regolamento.

#### **Art. 8 RICREAZIONE E VIGILANZA ALUNNI**

Le **pausa ricreativa** dell'orario antimeridiano si svolge dalle 10,15 alle 10,30; la **pausa pranzo** nei giorni di orario didattico prolungato rientro si svolge dalle 13,40 alle 14,00. Il pasto andrà consumato in un'aula non di laboratorio e al termine gli studenti dovranno lasciare l'aula pulita.

Al suono della campana che segnala il termine della ricreazione gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule. In caso di ritardo lo stesso verrà annotato nel registro.

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti. Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente di turno, coadiuvato dal personale non docente, è responsabile del comportamento degli alunni e sorveglierà il cortile affidatogli in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Istruzioni specifiche sulla vigilanza e la ricreazione possono essere impartite attraverso circolare interna da parte del Dirigente.

#### **Art. 8 BIS USCITE DALL'AULA**

Lo studente può uscire dall'aula solo per validi motivi e con il permesso del docente della classe. Se il rientro non sarà tempestivo o l'alunno si attarda nei locali o nelle pertinenze della scuola senza giustificato motivo, al rientro il docente deve scrivere una nota disciplinare sul registro. La reiterazione del comportamento porta a sanzioni più gravi fino alla sospensione dalle lezioni.

### **Art. 9 ASSEMBLEA DI CLASSE**

L'Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (coordinatore di classe) a seguito di richiesta presentata almeno 3 giorni prima della data prevista e deve contenere l'assenso dei docenti delle ore richieste. Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all'ordine del giorno e consegnarlo al Dirigente Scolastico.

### **Art. 10 ASSEMBLEA D'ISTITUTO**

Le assemblee di istituto rappresentano un'occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato. Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un'assemblea al mese, per la durata massima dell'orario di lezione. Altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurricolare, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitate nella richiesta.

Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Su richiesta degli studenti le assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lavori di gruppo, seminari, visite tecniche ed altre attività precedentemente programmate. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della metà più uno del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti iscritti.

L'assemblea di istituto potrà non essere concessa nel caso gli studenti abbiano comportamenti non responsabili e pericolosi, non attenendosi alle disposizioni sulla sicurezza.

### **Art. 11 UTILIZZO DEL CELLULARE**

E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola. (vedi allegato regolamento uso del cellulare)

## **TITOLO II Comunicazione interna ed esterna**

### **Art. 12 COMUNICAZIONE INTERNA**

Le comunicazioni al personale interno e agli studenti avvengono attraverso uno dei seguenti canali:

- la pubblicazione all'Albo on line di istituto per tutti gli atti che hanno l'obbligo della pubblicità legale;
- la pubblicazione di circolari interne nel sito Internet della scuola per le comunicazioni che contengono direttive, istruzioni, raccomandazioni, notizie;
- la pubblicazione sul sito Internet della scuola di Avvisi per le comunicazioni di mere notizie o di eventi.

## **Art. 13 COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA**

La comunicazioni con le famiglie avvengono con gli stessi mezzi di cui all'articolo precedente e inoltre attraverso:

- comunicazioni scritte per la comunicazione delle situazioni più gravi degli studenti;
- telefonate per i casi che richiedano un colloquio immediato con la scuola;
- colloqui presso i locali scolastici su appuntamento richiesto dalla scuola o dalle famiglie;
- colloqui generali programmati per due volte all'anno;
- servizio di sms per le comunicazioni urgenti e massive.

## **Art. 14 PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLE COMUNICAZIONI**

Il personale, gli studenti e i genitori sono tenuti a controllare costantemente le pubblicazioni sul sito Internet della scuola per informarsi sulle comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art. 12 si presumono come conosciute trascorsi 3 giorni dalla loro pubblicazione sul sito Internet dell'istituto.

## **TITOLO IV Sanzioni disciplinari**

### **Art. 20 SANZIONI DISCIPLINARI**

Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla "scuola" e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può, quindi, sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

### **Art. 21 SANZIONI**

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà utilizzare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

- Richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, prima inosservanza al divieto di fumo, disturbo e/o utilizzo del cellulare durante le lezioni.
- Richiamo scritto per reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità,

violazioni non gravi alle norme di sicurezza; al terzo richiamo si procede alle sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico o suo delegato;

- Attività individuate dal Consiglio di classe a scuola o altra attività alternativa, ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per:

#### **DA UNO A TRE GIORNI** PER

01. Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
02. Disturbo continuato e reiterato durante le lezioni;
03. Mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità;
04. Ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale;

#### **DA UNO A CINQUE GIORNI** PER

5. Offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi;
06. Esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale
07. Molestie continuate nei confronti di altri;
08. Uso di sostanze psicotrope all'interno dell'Istituto;

**DIECI GIORNI** di attività individuate dal Consiglio di classe o altra attività formativa, ovvero allontanamento dalla scuola da **SEI A QUINDICI GIORNI** per:

09. Atti riconducibili al bullismo o cyberbullismo;
10. Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
11. Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri.

Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni in presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

### **Art. 22 MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Tutte le sanzioni sono attribuite dopo aver ascoltato le motivazioni dello studente, tenendo conto della situazione personale e del contesto in cui si è verificata la mancanza disciplinare, offrendo al medesimo studente tutte le garanzie di difesa.
2. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, del parere del Coordinatore di classe e, comunque, del principio della gradualità nel comminare le sanzioni disciplinari. Sono considerate aggravanti le ammonizioni, la reiterazione, la volontà manifesta di lesione.
3. In caso di recidiva o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo può essere inflitta la sanzione di grado superiore. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti e della ripetuta violazione dei doveri.

4. Sono considerati attenuanti la colpa senza dolo, il pentimento manifesto, la volontà di riparazione. Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo alla precedente condotta, può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita.
5. Ogni docente o Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento in una strategia di recupero o inserimento più generale.
6. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
7. Di ogni sanzione e della convocazione del Consiglio di classe per decidere sulla sospensione dalle lezioni, è data comunicazione alla famiglia dello studente a mezzo fonogramma o lettera semplice o lettera raccomandata, o tramite mail o posta elettronica certificata. La decisione del Consiglio di classe e/o del Consiglio di Istituto verrà anch'essa tempestivamente comunicata in forma scritta ai genitori dell'alunno; nella comunicazione dovrà essere specificata la motivazione della sanzione.
8. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Coordinatore del Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.
9. Le sanzioni di cui sopra si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento poste in essere anche fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: immediate adiacenze del plesso scolastico, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

### **Art.23 PROCEDIMENTO**

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

- Contestazione immediata dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni;
- Deliberazione in merito all'irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione, ove previsto;
- Nel caso di irrogazione della sanzione, comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione prevista.
- Avverso le sanzioni disciplinari irrogate, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, chiunque abbia interesse può inoltrare ricorso all'apposito Organo di Garanzia interno. L'Organo di Garanzia decide nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine la sanzione è da ritenersi confermata.
- Le sanzioni di allontanamento dalle lezioni decorrono dalle quarantott'ore successive alla comunicazione o da quando sia diversamente comunicato dall'organo che ha deliberato la sanzione stessa.

### **Art.24 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI**

L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente art. 21. Il Dirigente Scolastico o suo delegato è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso e disponibili ad assisterli, al



momento dell'audizione. In caso di indisponibilità l'audizione avverrà in presenza di due testimoni indicati dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce. Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso ricorso secondo le forme previste dalla normativa vigente, all'apposito Organo di Garanzia. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica. Il ricorso non interrompe la sanzione, ma gli eventuali ulteriori effetti, se accolto. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art.3 L. 241/1990). Occorre tenere presente la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2). Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5). Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto. Ai Consigli di disciplina sono ammessi a partecipare lo studente interessato, accompagnato, se minorenni, dai suoi genitori, e tutte le componenti dell'Organo Competente (per i Consigli di Classe il Dirigente Scolastico, i Docenti, i Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti; per il Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico, il DSGA, e tutti i Rappresentanti eletti delle diverse componenti) . Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione. La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La contestazione può essere inviata dal Dirigente Scolastico.